



*Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione*

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005, che dispone che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP) esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità;

VISTO il "*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*", approvato da ultimo con deliberazione del 4 febbraio 2016, esecutivo ai sensi delle leggi vigenti (di seguito Regolamento);

VISTO in particolare il Titolo I – Capo I del citato Regolamento, relativo al bilancio di previsione, che prevede, tra l'altro, che il bilancio di previsione della COVIP è approvato entro il 30 novembre di ciascun anno ed inviato entro il successivo 10 dicembre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, recante "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" che detta i principi generali della contabilità pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente: "*Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 recante "*Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*";

VISTE le circolari n. 27 del 9 settembre 2015 e n. 32 del 23 dicembre 2015, emesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relative all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto emanato il 25 novembre 2021 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo all'ultimo aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»);

VISTO l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stato disposto a favore della COVIP lo stanziamento di 5 miliardi di lire a partire dal 1999 mediante l'utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124;

CONSIDERATO che con decreto interministeriale del 15 aprile 1998 sono state stabilite le modalità di trasferimento del contributo innanzi citato a favore della COVIP;

VISTO l'art. 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005 che ha destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a incremento dell'importo previsto dal citato articolo 59, comma 39, della legge n. 449/1997;

VISTO l'art.1, comma 65, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della COVIP debbano essere finanziate dal mercato di competenza – per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato – secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione termini e modalità di versamento determinati dalla COVIP con propria deliberazione;

VISTO l'art.1, comma 509, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), che ha istituito un finanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a 1.500.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2019;

VISTO l'art 18, comma 2, del Decreto lgs 114/2022, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)” il quale dispone che è dovuto alla COVIP, da parte dei fornitori di PEPP operanti in Italia, il contributo previsto dall'articolo 13, comma 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

VISTO il progetto definitivo di bilancio trasmesso dal Direttore Generale;

RITENUTE congrue le indicazioni formulate con riguardo ai vari conti di bilancio in ordine all'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023;

VISTO l'articolo 59 bis del Regolamento, con cui è stato istituito il Collegio dei revisori, quale organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile della COVIP, che ha il compito di vigilare sugli atti aventi riflessi finanziari sul bilancio della COVIP e di esaminare, tra l'altro, il bilancio di previsione esprimendo il parere di propria competenza con apposita relazione;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori del 28 novembre 2022 con la quale viene espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio di previsione 2023;

VISTA la nota degli Uffici del 29 novembre 2022;

## DELIBERA

- di approvare il bilancio di previsione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione per l'esercizio 2023 e gli annessi elaborati contabili, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera viene trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Roma, 30 novembre 2022

Il Presidente

Mario Padula